

## **97. (Divieto di private informazioni)**

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III:  
Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II:  
Dell'istruzione della causa 97. (Divieto di private informazioni)

### **Art. 97. (Divieto di private informazioni)**

Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.

---

## **Documenti collegati:**

[fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 4190/2014](#)

"Scientia decoctionis" - Riferimento ad indici economico-finanziari idonei a palesare utili di bilancio solo apparenti - Scienza privata del giudice - Divieto - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4190 del 21/02/2014 Contravviene al divieto di scienza privata, di cui agli art. 115 .....

**fine**

---

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello